

PREVIDENZA

La proposta di organizzazione previdenziale che avanzo è solare e molto più semplice di tutte quelle discusse ed accettate a tutt'oggi:

- il cittadino in attività decide quale debba essere la percentuale del suo reddito che intende destinare alla propria previdenza, calcolata sul reddito lordo, prima che da esso siano sottratti l'IRPEF e contributi assicurativi (INAIL, ecc.), (è bene che siano fissati per legge i limiti minimo e massimo della percentuale accantonata);
- il denaro destinato alla previdenza viene messo (o dal cittadino o dalla azienda di cui fosse eventualmente dipendente) su conti vincolati presso l' "Istituto Bancario Nazionale" (la Banca d'Italia - tornata statale - può esserlo?) - la raccolta potrebbe essere effettuata dagli Uffici Postali o da banche convenzionate-, e tali conti fanno maturare interessi legati al Tasso Ufficiale di Sconto o a qualche altro tasso comunemente in uso;
- annualmente, sulla base di calcoli effettuati utilizzando i dati della mortalità, i tassi definiti per legge ed applicando le note formule di matematica finanziaria, viene comunicato al cittadino l'ammontare del capitale accumulato e della rendita mensile che gli spetterebbe se si ritirasse dal lavoro;
- il cittadino resterebbe libero di ritirarsi dall'attività quando crede (ma ritengo sia opportuno imporre un livello minimo al rapporto tra l'ammontare della rendita annua ed il reddito conseguito negli anni di attività) - tale livello minimo potrebbe anche servire a definire una possibilità di smobilizzo di parte del capitale risparmiato;
- potrebbe certamente essere prevista la possibilità, per il singolo cittadino, di effettuare versamenti 'una tantum' sul proprio conto previdenziale, per accelerare il suo avvicinamento al godimento della rendita previdenziale, quando avesse una non prevista disponibilità di denaro.

Il sistema proposto presenta alcuni aspetti sicuramente positivi:

- chi lavora, col suo risparmio finanzierebbe l'attività economica dell'intero sistema-Italia, in quanto l' "Istituto Bancario Nazionale" non metterebbe certamente nel materasso i soldi incassati, ma li metterebbe sul mercato, per farli rendere;
- chi lavora potrebbe stabilire di risparmiare poco quando la sua situazione economica è in via di assestamento, e di risparmiare di più quando la situazione economica familiare tende a stabilizzarsi;
- chi lavora, ricevendo annualmente il suo consuntivo previdenziale, potrebbe verificare la correttezza delle operazioni eseguite (dall'azienda da cui dipende o dallo sportello di cui si è servito);
- diverrebbe chiara ed inequivocabile la distinzione tra previdenza ed assistenza (è assistenza tutto quanto concesso senza trarre quattrini da un fondo creato dal fruitore con comportamento "previdente");
- si costituirebbe alla base l'unicità del fondo personale di previdenza, eliminando in tal modo gli osceni meccanismi di ricongiunzione di contributi versati in casse diverse.

Non sarebbe difficile, poi, pensare a sistemi che realizzino una qualche "reversibilità" delle rendite (o dei capitali versati) o che permettano all' "Istituto Bancario Nazionale" di partecipare all'asse ereditario del defunto se il saldo finale del conto previdenziale del defunto medesimo fosse diventato "rosso", così come non sarebbe difficile pensare ad una forma para-previdenziale che sostituisca quella che oggi è rappresentata dai "contributi figurativi".

Certo, qualora si avesse il coraggio di mettere in atto una riforma del tipo indicato, cioè tale da far scomparire l'arcipelago degli Enti di previdenza, non sarebbe facile mettere a punto un meccanismo di transizione dall'attuale complesso e confuso sistema a quello che suggerisco.

C'è, infatti, da considerare una importante conseguenza: l'impostazione della nuova forma di previdenza, se avviata a tutto campo, cominciando con coloro che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro, genererebbe una graduale ma sicura riduzione del gettito contributivo nelle casse degli Enti che operano nel settore e ci troveremmo a dover impegnare il bilancio dello Stato per assicurare il pagamento di una rendita di ammontare sufficiente a coloro che si siano trovati a lavorare nel periodo in cui "quelli là" hanno sperperato quanto avrebbe dovuto essere oculatamente investito.

Per questo, si imporrà una certa prudenza.

Punto 220

*La previdenza ordinaria consiste nell'accumulo di una parte del reddito dei **cittadini** in conti vincolati ed obbligatoriamente istituiti, non dopo il raggiungimento della maggiore età dell'interessato, presso l'Istituto Bancario Nazionale, che applicherà a detti*

conti un tasso netto definito per legge e superiore di almeno due punti al tasso di inflazione.

Il titolare originario di ogni conto previdenziale può associare come contitolari anche altre persone cui intenda estendere la propria previdenza personale. Sono contitolari di diritto del conto previdenziale

i figli che non abbiano rendite proprie superiori al doppio del minimo vitale e che non abbiano compiuto i venticinque anni.

La chiusura del conto si ha al verificarsi dell'ultimo dei seguenti eventi:

- morte dell'ultimo titolare o contitolare;*
- compimento del venticinquesimo compleanno da parte del figlio più giovane del titolare originario.*

Ogni percettore di reddito può decidere di accantonare una percentuale del suo reddito lordo annuo variabile da un minimo del dieci per cento ad un massimo del venticinque per cento e può cessare l'accumulo ed iniziare ad incassare la rendita prodotta dal capitale accumulato quando tale rendita sia uguale almeno

- o al settantacinque per cento della media dei redditi dichiarati negli ultimi cinque anni;

- o al triplo del reddito minimo vitale.

La rendita di cui sopra deve essere calcolata applicando il tasso di cui al primo comma del presente Punto, ipotizzando una durata della vita superiore di quattro anni rispetto a quella che le statistiche relative alla vita media degli italiani e/o delle italiane possono far ipotizzare al momento del calcolo.

La rendita calcolata sarà pienamente rivalutata in funzione della variazione dell'indice del costo della vita nel territorio del Distretto di residenza del titolare della stessa.

La rendita deve essere ricalcolata qualora si abbia l'inserimento di un nuovo contitolare che posticipi la data presunta di chiusura del conto.

Alla chiusura del conto previdenziale,

- l'eventuale capitale residuo viene riversato nei corrispondenti conti degli eredi del titolare originario;

- qualora abbia versato rendite in esubero rispetto a quanto accumulato, l'Istituto Bancario Nazionale è considerato creditore privilegiato nei confronti dell'asse ereditario dell'ultimo titolare defunto.

L'Istituto Bancario Nazionale presenta semestralmente alla Corte dei Conti il bilancio relativo alla gestione dei conti previdenziali e detta Corte, nel caso ravvisi incongruenze od anomalie, trasferisce la documentazione alla Corte Senatoriale, suggerendo i provvedimenti da adottare per conseguire il corretto riordino di detta gestione. La Corte può adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari alla bisogna.

Il presente Punto si applica a tutti coloro che, al momento dell'entrata in vigore di questa Norma,

- raggiungano la maggiore età;

- rinuncino a qualsiasi prestazione previdenziale ad essi dovuta da un qualsiasi Istituto o Cassa di Previdenza per versamenti già effettuati nel rispetto di norme precedentemente in vigore.

La Legge può definire meccanismi di riunificazione dei contributi versati altrove nella forma di previdenza fissata dalla presente Norma.